
Ordinanza relativa alla legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (O relativa alla legge sull'Assicurazione fabbricati, OLAFab)

del 26 ottobre 2010 (stato 1 gennaio 2021)

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Vigilanza

Art. 1 Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti dell'Assicurazione fabbricati deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).

2. Rischi assicurati

Art. 2 Rischi non assicurati nell'assicurazione contro i danni della natura

¹ Non sono considerati danni della natura in particolare i danni da ricondurre a:

- a) * pressione della montagna, effetto dell'umidità, cattivo terreno di costruzione, scivolamento permanente, assestamento del terreno, scorrimento della neve;
- b) canalizzazioni di dimensioni insufficienti, ristagno nelle canalizzazioni all'interno e all'esterno del fabbricato, rotture di condotte all'interno e all'esterno del fabbricato, infiltrazioni di acqua attraverso tetti e pareti perimetrali, acque freatiche, reflussi di acqua, danni causati dal gelo, formazione di ghiaccio sui tetti;

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

- c) movimenti del terreno provocati dall'intervento umano oppure altri effetti umani diretti o indiretti, lavoro o costruzione difettosi, fondamenta inadeguate, manutenzione lacunosa del fabbricato, scivolamento di neve e ghiaccio da tetti privi di appropriate strutture di trattenuta.

Art. 2a * Rischi assicurati nell'assicurazione contro i danni della natura

¹ Danni dovuti a uno scivolamento permanente vengono indennizzati se:

- a) la velocità di scivolamento nell'area interessata aumenta;
- b) la velocità di movimento dello scivolamento permanente presenta un'intensità elevata;
- c) * l'area viene attribuita alla zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1) per processi di scivolamento o rimane attribuita ad essa;
- d) il fabbricato ha subito un danno totale;
- e) il fabbricato è stato demolito; e
- f) * il fabbricato non viene ripristinato in una zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1).

3. Oggetto ed estensione dell'assicurazione

Art. 3 Parti del fabbricato e installazioni

1. assicurate con il fabbricato

¹ Sono assicurati assieme al fabbricato:

- a) * le installazioni e le attrezzature che sono integrate nel fabbricato e lo completano;
- b) * impianti per la produzione di energie alternative;
- c) * costruzioni annesse stabilmente al fabbricato quali la rimessa, il garage, la pergola.

² Gli oggetti accessori sono considerati alla stregua degli oggetti principali.

³ L'Assicurazione fabbricati definisce le installazioni e le attrezzature che completano il fabbricato.

Art. 4 2. non assicurate con il fabbricato

¹ Non sono assicurati assieme al fabbricato:

- a) le installazioni di un'azienda artigianale o industriale e i manufatti che costituiscono parte integrante delle stesse; è irrilevante se e in che modo tali installazioni e manufatti sono integrati nel fabbricato;
- b) le installazioni elettriche aziendali;
- c) i beni mobili;
- d) le spese aggiuntive causate da una ricostruzione accelerata dovuta a ragioni d'esercizio;

- e) i lavori di estrazione, di scavo e di trivellazione, di pianificazione e di sistemazione dei dintorni, di rafforzamento del terreno, le fondamenta speciali, gli impianti edili e le condotte all'esterno del fabbricato, le tasse d'allacciamento.

² L'Assicurazione fabbricati disciplina i dettagli dell'appartenenza delle parti di fabbricato, delle installazioni e delle attrezzature all'assicurazione fabbricati o all'assicurazione per beni mobili.

Art. 5 Fabbricati non assicurati

¹ Non sono assicurati fabbricati: *

- a) * le cui spese di acquisizione ammontano a meno di 20 000 franchi;
 b) * che non sono ben ancorati al terreno con delle fondamenta realizzate secondo le regole dell'arte edilizia.

² Un fabbricato è considerato ben ancorato al terreno se non può essere rimosso senza danneggiare parti del fabbricato o delle fondamenta. *

Art. 6 Oggetti simili a fabbricati

¹ ... *

Art. 7 Franchigia

¹ Può essere scelta una franchigia secondo la seguente scala:

Franchigia	Riduzione del premio	Somma minima d'assicurazione necessaria
fr. 5000.–	10 per cento	fr. 250 000.–
fr. 10 000.–	14 per cento	fr. 500 000.–
fr. 20 000.–	17 per cento	fr. 1 000 000.–
fr. 50 000.–	21 per cento	fr. 2 500 000.–
fr. 100 000.–	24 per cento	fr. 5 000 000.–

² È possibile scegliere o modificare una franchigia:

- a) per inizio anno;
 b) * in relazione a una valutazione ufficiale;
 c) in occasione di un trapasso di proprietà del fabbricato;
 d) dopo un sinistro.

Art. 8 * ...

Art. 9 Esclusione

¹ Se si può pretendere dal proprietario l'eliminazione di una minaccia particolarmente grave, l'esclusione può essere decisa solo dopo che il proprietario è stato invitato senza successo a porre rimedio alla situazione di rischio entro un termine adeguato. *

² In casi particolari con rischio importante l'esclusione può essere decisa immediatamente.

³ Fabbricati con un valore attuale del 30 per cento e inferiore vengono esclusi dai rischi di danni causati da vento tempestoso e pressione della neve.

⁴ ... *

4. Rapporto di assicurazione

Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione

¹ Il rinnovo di un fabbricato è sostanziale se in seguito a ciò il valore di assicurazione aumenta di almeno il 5 per cento.

² Il valore del fabbricato è sostanzialmente diminuito se il valore di assicurazione è diminuito di oltre il 20 per cento.

Art. 11 Eccezioni all'assicurazione del valore a nuovo

¹ Un motivo importante per l'esclusione dall'assicurazione al valore a nuovo sussiste: *

- a) * se un fabbricato non rispetta le prescrizioni edilizie, le prescrizioni di protezione antincendio oppure le regole riconosciute dell'arte edilizia;
- b) se il fabbricato non verrà ricostruito dopo un danno totale;
- c) * se un fabbricato non viene più utilizzato per il suo scopo o la manutenzione del fabbricato viene trascurata.

Art. 12 Rilevamento dei dati

¹ In un accordo di prestazioni l'Assicurazione fabbricati e l'Ufficio per le valutazioni immobiliari stabiliscono quali dati l'Ufficio rileva per l'Assicurazione fabbricati. Questo accordo definisce anche gli standard per il tipo, la qualità e la quantità dei dati relativi ai fabbricati. *

Art. 13 Determinazione del valore di assicurazione senza valutazione ufficiale *

¹ Senza valutazione ufficiale possono essere ammessi all'assicurazione i seguenti fabbricati o possono essere stabiliti i relativi nuovi valori di assicurazione: *

- a) * ...

- b) * costruzioni annesse, trasformazioni, rinnovi o ampliamenti con costi incrementanti il valore pari ad al massimo 100 000 franchi, indipendentemente dal valore del fabbricato;
- c) * costruzioni annesse, trasformazioni, rinnovi o ampliamenti con costi incrementanti il valore pari ad al massimo 500 000 franchi, nella misura in cui i costi non superino il 20 per cento del valore a nuovo indicizzato dell'ultima valutazione ufficiale.

Art. 14 Indicizzazione

¹ Per l'adeguamento dei valori di assicurazione all'evoluzione dei costi di costruzione fa stato l'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, settore dell'edilizia, Grande Regione Svizzera orientale.

Art. 15 * ...

4a. Prevenzione dei danni della natura *

Art. 15a * Rischio di danni della natura

¹ Un rischio di danni della natura è considerato probabile per fabbricati nella zona di pericolo elevato (zona di pericolo 1) e nella zona di pericolo medio (zona di pericolo 2), nonché in regioni con danni della natura considerevoli (zone gialle nelle carte dei pericoli). *

Art. 15b * Misure di prevenzione

¹ Misure possono essere disposte nel caso di nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti, se l'ampliamento ammonta ad almeno 30 metri cubi.

² Una ristrutturazione è completa se il valore di assicurazione del fabbricato aumenta di almeno il 20 per cento.

³ Un danno è importante se ammonta almeno al 20 per cento del valore di assicurazione del fabbricato.

⁴ Sono proporzionate le misure idonee sotto il profilo tecnico a evitare un danno. I costi della misura non devono superare il 75 per cento dei costi del danno potenziale nell'ubicazione del fabbricato. Il danno potenziale viene calcolato in base alla valutazione dei pericoli dell'Ufficio foreste e pericoli naturali.

Art. 15c * Contributi per misure di prevenzione facoltative

¹ Sono computabili le spese che corrispondono a quanto previsto dalle opere specialistiche "Wegleitung Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren" e "Wegleitung Objektschutz gegen meteorologische Naturgefahren" dell'associazione delle Assicurazioni fabbricati cantonali nonché alle regole riconosciute dell'arte edilizia e che sono economiche.

² Sono economiche le misure i cui costi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi legati al danno che si può verificare nell'ubicazione del fabbricato. La verifica dell'economicità di una misura viene effettuata in base al metodo "prevent building" dell'associazione delle Assicurazioni fabbricati cantonali.

³ L'aliquota di contributo ammonta al 25 per cento dei costi computabili.

5. Finanziamento

Art. 16 Classi dei fabbricati 1. suddivisione

¹ Per quanto riguarda il rischio di danni, nell'ambito della valutazione ufficiale i fabbricati vengono attribuiti alla classe A o B. *

a) * ...

b) * ...

c) * ...

² ... *

³ ... *

Art. 17 2. classe dei fabbricati A *

¹ Fanno parte della classe A tutti i fabbricati le cui pareti perimetrali portanti sono combustibili per al massimo un terzo. *

Art. 18 3. classe dei fabbricati B *

¹ Nella classe B rientrano tutti gli altri fabbricati. *

² ... *

Art. 19 * ...

Art. 20 Premio per il rischio elementare *

¹ Fabbricati che a seguito del metodo con cui sono stati costruiti o della loro posizione sono soggetti ad accresciuto pericolo di danni di natura, vengono gravati da un premio per il rischio. *

a) * ...

b) * ...

c) * ...

² L'Assicurazione fabbricati indica nelle disposizioni complementari all'ordinanza i fabbricati gravati da un premio per il rischio elementare. *

Art. 21 Premi

1. in generale

¹ Per ogni fabbricato viene calcolato un premio, inclusa la tassa di prevenzione. Esso è composto dal premio base e da un eventuale premio per il rischio elementare. *

Art. 22 2. premio base

¹ Il premio base ammonta per ogni mille franchi di somma assicurata:

- a) * per la classe dei fabbricati A: a 28 centesimi
- b) * per la classe dei fabbricati B: a 48 centesimi
- c) * ...

² Nel premio base è contenuta una tassa di prevenzione di nove centesimi ogni mille franchi di somma assicurata. *

Art. 23 3. premio addizionale

¹ Il premio per il rischio elementare ammonta a 30 centesimi per ogni mille franchi di somma assicurata. *

- a) * ...
- b) * ...
- c) * ...

² ... *

³ ... *

⁴ ... *

Art. 24 * ...

Art. 25 * ...

Art. 26 Aumento a posteriori e rimborso del premio *

¹ Se modifiche della valutazione o del premio durante l'anno portano a un aumento a posteriori o a un rimborso del premio inferiore a dieci franchi, l'importo non viene fatturato, rispettivamente rimborsato.

Art. 27 Scadenza

¹ Il premio deve essere corrisposto entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura, compresa la tassa di prevenzione.

² In caso di ritardo nel pagamento l'Assicurazione fabbricati può addebitare un interesse di mora, nonché tasse di sollecito e di incasso conformemente alle aliquote stabilite dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. *

Art. 28 Premio per l'assicurazione di fabbricati in costruzione

¹ Il premio per il periodo di costruzione, compresa la tassa di prevenzione, va versato dall'inizio alla fine dei lavori di costruzione. Esso viene stabilito una volta disponibile la valutazione ufficiale. La fine dei lavori corrisponde al momento in cui il fabbricato può essere consegnato. *

² Esso viene fissato a 2 terzi del valore di assicurazione.

³ In caso di un periodo di costruzione superiore a quattro anni, l'Assicurazione fabbricati emette una fattura intermedia. A questo scopo, essa può commissionare una perizia all'Ufficio per le valutazioni immobiliari per stabilire il valore a nuovo e il valore attuale per il fabbricato in costruzione. *

⁴ ... *

Art. 29 Debitore del premio *

¹ ... *

² Se il fabbricato è di proprietà di più persone, queste ultime nominano un rappresentante competente per la fatturazione. In caso di omissione sarà l'Assicurazione fabbricati a nominare un rappresentante. *

³ ... *

6. Sinistro

Art. 30 Accertamento del danno

¹ Se almeno la metà di un fabbricato è danneggiata, il danno viene accertato sulla base dei resti ancora utilizzabili. Nella valutazione dei resti utilizzabili è determinante la misura in cui questi potrebbero essere utilizzati per la ricostruzione di un fabbricato dello stesso genere.

² L'Ufficio per le valutazioni immobiliari sostiene l'Assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'Assicurazione fabbricati per danni assicurati, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo si conforma alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi. L'indennizzo per il primo giorno di formazione o di perfezionamento professionale organizzato o autorizzato dall'Assicurazione fabbricati per i collaboratori dell'Ufficio per le valutazioni immobiliari ammonta a 350 franchi. Ogni ulteriore giorno di formazione o di perfezionamento professionale viene indennizzato secondo le aliquote di compensazione per servizi dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi. *

Art. 31 Mancato ripristino e modifica della destinazione

¹ In caso di sinistro, l'Assicurazione fabbricati può adeguare il valore attuale del fabbricato al deprezzamento, se l'ultima valutazione ufficiale risale a più di tre anni prima. *

² Un fabbricato è considerato ricostruito all'incirca nelle stesse dimensioni se vengono ricostruiti almeno i tre quarti della cubatura.

Art. 32 Franchigia generale

¹ In caso di danni naturali il proprietario deve prendere a proprio carico 400 franchi per sinistro. *

Art. 33 Interessi sul risarcimento danni

¹ Vengono corrisposti interessi per danni che superano i 100 000 franchi. Gli interessi vengono versati in base al valore attuale. *

² Gli interessi vengono corrisposti dal giorno della notifica del danno da parte del proprietario fino al versamento del risarcimento, al massimo tuttavia per tre anni. *

³ Il tasso d'interesse corrisponde al tasso di riferimento dell'Ufficio federale delle abitazioni.

7. Disposizioni finali

Art. 34 Diritto transitorio

¹ La suddivisione dei fabbricati in classi di fabbricati avvenuta sulla base delle disposizioni esecutive di diritto previgente e l'attribuzione di un premio per il rischio elementare ai fabbricati rimangono valide fino a nuova valutazione del rischio da parte dell'Assicurazione fabbricati. *

Art. 34a * Regolamentazione transitoria relativa alla revisione parziale del 25 novembre 2014

¹ Tutte le fatture dei premi allestite a partire dal 1° gennaio 2015, incluse quelle per l'assicurazione per fabbricati in costruzione, vengono calcolate secondo il nuovo regolamento tariffario.

Art. 34b * Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 30 giugno 2015

¹ ... *

² Fabbricati che precedentemente all'entrata in vigore della presente revisione parziale non erano assicurati obbligatoriamente nonché parti di fabbricati che a titolo di novità sono inclusi nell'assicurazione, sono assicurati a partire:

- a) dalla presentazione della domanda all'Assicurazione fabbricati;
- b) dalla presentazione della domanda all'Ufficio delle stime;
- c) dalla prossima stima di revisione.

Art. 35 Abrogazione del diritto previgente

¹ La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 15 giugno 2010¹⁾.

² ... *

¹⁾ CSC [830.100](#); 1° gennaio 2011

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.10.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
25.11.2014	01.01.2015	Art. 9 cpv. 4	introduzione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 11 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 11 cpv. 1, c)	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 13 cpv. 1, b)	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 13 cpv. 1, c)	introduzione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 16 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 16 cpv. 1, a)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 16 cpv. 1, b)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 16 cpv. 1, c)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 16 cpv. 2	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 16 cpv. 3	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 17	modifica titolo	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 17 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 18	modifica titolo	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 18 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 18 cpv. 2	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 19	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 20	modifica titolo	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 20 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 20 cpv. 1, a)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 20 cpv. 1, b)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 20 cpv. 1, c)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 20 cpv. 2	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 21 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 22 cpv. 1, a)	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 22 cpv. 1, b)	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 22 cpv. 1, c)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 23 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 23 cpv. 1, a)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 23 cpv. 1, b)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 23 cpv. 1, c)	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 23 cpv. 2	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 23 cpv. 3	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 23 cpv. 4	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 24	abrogazione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 28 cpv. 1	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 28 cpv. 3	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 29 cpv. 2	modifica	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 29 cpv. 3	introduzione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 30 cpv. 2	introduzione	2014-032
25.11.2014	01.01.2015	Art. 34a	introduzione	2014-032
30.06.2015	01.01.2016	Art. 3 cpv. 1, b)	modifica	2015-020
30.06.2015	01.01.2016	Art. 3 cpv. 1, c)	introduzione	2015-020
30.06.2015	01.01.2016	Art. 5 cpv. 1	modifica	2015-020
30.06.2015	01.01.2016	Art. 6 cpv. 1	abrogazione	2015-020
30.06.2015	01.01.2016	Art. 29 cpv. 2	modifica	2015-020
30.06.2015	01.01.2016	Art. 34 cpv. 1	modifica	2015-020
30.06.2015	01.01.2016	Art. 34b	introduzione	2015-020
26.09.2017	01.01.2018	Art. 2 cpv. 1, a)	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 3 cpv. 1, a)	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 5 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 5 cpv. 1, a)	introduzione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 5 cpv. 1, b)	introduzione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 5 cpv. 2	introduzione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 7 cpv. 2, b)	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 8	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 9 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 9 cpv. 4	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 11 cpv. 1, a)	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 12 cpv. 1	modifica	2017-033

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.09.2017	01.01.2018	Art. 13	modifica titolo	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 13 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 13 cpv. 1, a)	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 13 cpv. 1, b)	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 13 cpv. 1, c)	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 15	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Titolo 4a.	introduzione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 15a	introduzione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 15b	introduzione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 15c	introduzione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 16 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 25	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 26	modifica titolo	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 27 cpv. 2	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 28 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 28 cpv. 3	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 28 cpv. 4	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 29	modifica titolo	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 29 cpv. 1	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 29 cpv. 3	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 30 cpv. 2	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 31 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 32 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 33 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 33 cpv. 2	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 34 cpv. 1	modifica	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 34b cpv. 1	abrogazione	2017-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 35 cpv. 2	abrogazione	2017-033
06.08.2019	01.04.2019	Art. 2a	introduzione	2019-016
10.03.2020	01.01.2021	Art. 2a cpv. 1, c)	modifica	2020-006
10.03.2020	01.01.2021	Art. 2a cpv. 1, f)	modifica	2020-006
10.03.2020	01.01.2021	Art. 15a cpv. 1	modifica	2020-006
10.03.2020	01.01.2021	Art. 22 cpv. 1, a)	modifica	2020-006
10.03.2020	01.01.2021	Art. 22 cpv. 1, b)	modifica	2020-006
10.03.2020	01.01.2021	Art. 22 cpv. 2	modifica	2020-006

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	26.10.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 2 cpv. 1, a)	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 2a	06.08.2019	01.04.2019	introduzione	2019-016
Art. 2a cpv. 1, c)	10.03.2020	01.01.2021	modifica	2020-006
Art. 2a cpv. 1, f)	10.03.2020	01.01.2021	modifica	2020-006
Art. 3 cpv. 1, a)	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 3 cpv. 1, b)	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-020
Art. 3 cpv. 1, c)	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-020
Art. 5 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-020
Art. 5 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 5 cpv. 1, a)	26.09.2017	01.01.2018	introduzione	2017-033
Art. 5 cpv. 1, b)	26.09.2017	01.01.2018	introduzione	2017-033
Art. 5 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	introduzione	2017-033
Art. 6 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-020
Art. 7 cpv. 2, b)	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 8	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 9 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 9 cpv. 4	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-032
Art. 9 cpv. 4	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 11 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 11 cpv. 1, a)	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 11 cpv. 1, c)	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 12 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 13	26.09.2017	01.01.2018	modifica titolo	2017-033
Art. 13 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 13 cpv. 1, a)	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 13 cpv. 1, b)	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 13 cpv. 1, b)	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 13 cpv. 1, c)	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-032
Art. 13 cpv. 1, c)	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 15	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Titolo 4a.	26.09.2017	01.01.2018	introduzione	2017-033
Art. 15a	26.09.2017	01.01.2018	introduzione	2017-033
Art. 15a cpv. 1	10.03.2020	01.01.2021	modifica	2020-006
Art. 15b	26.09.2017	01.01.2018	introduzione	2017-033
Art. 15c	26.09.2017	01.01.2018	introduzione	2017-033
Art. 16 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 16 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 16 cpv. 1, a)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 16 cpv. 1, b)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 16 cpv. 1, c)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 16 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 16 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 17	25.11.2014	01.01.2015	modifica titolo	2014-032
Art. 17 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 18	25.11.2014	01.01.2015	modifica titolo	2014-032
Art. 18 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 18 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 19	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 20	25.11.2014	01.01.2015	modifica titolo	2014-032
Art. 20 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 20 cpv. 1, a)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 20 cpv. 1, b)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 20 cpv. 1, c)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 20 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 21 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 22 cpv. 1, a)	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 22 cpv. 1, a)	10.03.2020	01.01.2021	modifica	2020-006
Art. 22 cpv. 1, b)	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 22 cpv. 1, b)	10.03.2020	01.01.2021	modifica	2020-006
Art. 22 cpv. 1, c)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 22 cpv. 2	10.03.2020	01.01.2021	modifica	2020-006
Art. 23 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 23 cpv. 1, a)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 23 cpv. 1, b)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 23 cpv. 1, c)	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 23 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 23 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 23 cpv. 4	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 24	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-032
Art. 25	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 26	26.09.2017	01.01.2018	modifica titolo	2017-033
Art. 27 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 28 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 28 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 28 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 28 cpv. 3	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 28 cpv. 4	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 29	26.09.2017	01.01.2018	modifica titolo	2017-033
Art. 29 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 29 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-032
Art. 29 cpv. 2	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-020
Art. 29 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-032
Art. 29 cpv. 3	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 30 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-032
Art. 30 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 31 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 32 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 33 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 33 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 34 cpv. 1	30.06.2015	01.01.2016	modifica	2015-020
Art. 34 cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-033
Art. 34a	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-032
Art. 34b	30.06.2015	01.01.2016	introduzione	2015-020
Art. 34b cpv. 1	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033
Art. 35 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	abrogazione	2017-033